



COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia
P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211
Fax 0522/590236
e-mail:
URP@COMUNE.ALBINEA.RE.IT
Internet:
WWW.COMUNE.ALBINEA.RE.IT
P.IVA: 00441130358

COPIA

Ordinanza sindacale n. 7

Oggetto: Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

IL SINDACO

Dato atto che:

- la crescita della vegetazione (piante, siepi, arbusti in genere) può determinare l'invasione delle vie Comunali, piazze, ciclopedonali, marciapiedi, denominate di seguito "viabilità comunale" e delle strade vicinali di uso pubblico, limitando così la visibilità e la circolazione e mettendo a rischio la sicurezza dell'utenza;
- la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio stradale con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia, un grave pericolo per l'incolumità pubblica e la viabilità, per rischio di caduta sulla sede viaria e può essere responsabile di una minor efficienza del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;
- è prassi diffusa, per i terreni confinanti con fossi o canali di scolo acque meteoriche, lavorare i terreni medesimi fino al confine stradale o al limite del fossato, provocando talora l'ostruzione degli stessi e delle cunette, e/o eliminando i fossi di scolo in posizione intermedia nei campi non consentendo di fatto il regolare deflusso delle acque;

Accertato che:

- compete ai proprietari dei fondi laterali alla viabilità comunale e vicinale di uso pubblico la potatura dei rami e delle siepi che insistono nella sede stradale e nelle sue pertinenze, nonché l'esecuzione degli interventi di taglio sulle piante essiccate e pericolose che potrebbero cadere sulla sede stradale (Art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e Art. 26 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992);
- compete ai proprietari degli accessi la manutenzione di tali diramazioni, allo scopo di impedire il deflusso di acqua e materiale di qualsiasi natura sulla sede stradale, nonché la manutenzione delle opere sui fossi laterali alla sede stradale senza alterare la sezione dei medesimi e le caratteristiche plano altimetriche della sede stradale (Art. 22 del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992);
- compete ai proprietari di fabbricati e muri o manufatti di qualunque genere, fronteggianti la viabilità comunale e vicinale di uso pubblico, la loro conservazione in buono stato manutentivo, al fine di non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze;
- compete ai proprietari dei fondi adiacenti la sede stradale, la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti;

- compete ai proprietari dei fondi adiacenti, la manutenzione e/o l'eventuale riparazione dei manufatti costruiti in sede di costruzione di nuove strade. (Art. 30 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);
- compete ai proprietari o chi per essi, di fondi laterali alla viabilità comunale e vicinale di uso pubblico, provvedere al regolare deflusso delle acque di irrigazione e/o piovane, in modo che non si riversino sulla sede stradale, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o ad eventuali opere di sostegno, o comunque lo scoscendimento del terreno o la caduta di massi o altro materiale sul piano viabile. (Art. 31 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);
- compete ai proprietari o a chi per essi, di fondi laterali alle strade comunali o vicinali di uso pubblico, provvedere al regolare deflusso delle acque di irrigazione e/o piovane in modo che non si riversino sulla sede stradale o ne intersechino questa e le sue pertinenze al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o creare pericolo per la circolazione (Art. 32 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);

Visti gli articoli 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

Viste le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi ed in particolare gli articoli 16, 17, 29 e 31 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

- A tutti i proprietari dei terreni in confine con la viabilità comunale e vicinale di uso pubblico, di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare o non occupare la sede stradale o i manufatti in genere e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il ciglio stradale o le piante essiccate, e di eseguire ogni altra incombenza prevista dall'art. 16 e 29 del D. Lgs n. 285 del 30.04. 1992 e dall'art. 26 D.P.R. n. 495 dl 16.12.1992;
- A tutti i proprietari di strade private o di accessi che accedono direttamente sulla viabilità comunale o vicinale di uso pubblico, di provvedere alla manutenzione degli intubamenti compresa la griglia di raccolta acque e alla manutenzione di tali diramazioni, impedendo che materiale di qualsiasi natura e acque piovane ricadano sulla sede stradale. La manutenzione delle opere sui fossi laterali alla sede stradale non deve alterare la sezione dei medesimi e le caratteristiche plano altimetriche della sede stradale (Art. 22 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);
- A tutti i proprietari di fabbricati e di muri e manufatti di qualunque genere fronteggianti la viabilità comunale e vicinale di uso pubblico, di provvedere alla manutenzione in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle rispettive pertinenze così come ogni altra incombenza prevista dall'art 340 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992;
- Ai proprietari di fondi laterali e delle ripe, poste sia a valle che a monte della viabilità comunale e vicinali di uso pubblico, di provvedere alla manutenzione realizzando, ove occorrono, opere di salvaguardia in modo da prevenire la caduta di massi o terreno o altro materiale sulla strada e il franamento del corpo stradale, astenendosi dal compiere attività (arature, chiusura di fossati di scolo ecc.) che in qualsiasi modo possano

compromettere la stabilità delle ripe, così come ogni altra incombenza prevista dall' art. 31 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992;

- Ai proprietari di fondi laterali alla viabilità comunale e vicinali di uso pubblico, di provvedere al regolare deflusso delle acque di irrigazione e/o piovane in modo che non si riversino sulla sede stradale o ne intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o creare pericolo per la circolazione (Art. 32 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992);
- Che detti interventi siano eseguiti nel più breve tempo possibile e ripetuti ogni qualvolta si rendano necessari ed urgenti;
- Che in caso di inadempienza o in caso di urgente necessità detti lavori siano eseguiti dal Comune, trascorsi i termini previsti dalla notifica ad intervenire, con spese a carico dei proprietari inadempienti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal C.d.S (del D.Lgs n. 285 del 30.04,1992). Resta inteso che in caso di danni a veicoli, persone e cose, provocati da caduta dei rami, alberi, arbusti, franamento di terreno, caduta massi, pietrisco o allagamenti in genere e crollo di fabbricati o parti di fabbricati, manufatti in genere, dovuti alla non osservanza della presente Ordinanza, il proprietario del fondo resta l'unico responsabile dei danni provocati.

RICORDA

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;

Che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

Che prima dell'inizio di taglio piante e alberi pericolosi, dovranno essere concordati con il Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

COMUNICA

- che ai sensi degli artt.3 e 5 della Legge 7.08.1990 n.241 e s.m.e.i. il Responsabile del procedimento è il Geom. Valter Croci presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
- che Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
 - ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg .

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE del Codice della Strada o da altre disposizioni di legge;

che copia della presente venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche, affinché possa vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'Ente (www.comune.albinea.re.it) e mediante affissione in luoghi pubblici.

Albinea li 04.03.2015

**IL SINDACO
F.TO NICO GIBERTI**